

Allegato "E" al Repertorio n. 10484 - Rogito n. 7503

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"IMVEST S.p.A."
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

Articolo 1.- Denominazione.

E' costituita una società per azioni con la denominazione: "Imvest S.p.A."

Articolo 2.- Sede.

La società ha sede in Roma (RM).

Articolo 3.- Oggetto.

La società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, il conferimento, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione e la gestione di beni immobili o terreni di qualsiasi natura e per qualunque destinazione (a titolo esemplificativo, residenziale, alberghiera, commerciale, ufficio), nonché la prestazione del servizio di gestione di proprietà immobiliari, di gestione di crediti relativi a proprietà immobiliari, di ricerca o sviluppo di iniziative immobiliari, di manutenzione di proprietà immobiliari e di ogni altro servizio inerente e connesso all'attività immobiliare;

- lo svolgimento di attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria nel settore immobiliare, ivi inclusa la gestione di crediti relativi ad immobili, con esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi, dell'attività di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 58/1998 ("TUF") o di ogni altra attività riservata;

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese e di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, con esclusione del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 4.- Durata.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 5.- Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.- Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 22.827.696,98 (ventidue milioni ottocentoventisettemilaseicentonovantasei virgola novantotto).

L'assemblea straordinaria del 28 novembre 2011 ha conferito agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della relativa delibera, di aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile e nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, mediante l'emissione di azioni ordinarie della società, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte:

(i) in opzione ai soci, oppure

(ii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione e/o limitazione del diritto di

opzione ai sensi del quarto e/o quinto comma dell'art. 2441 Cod. Civ. al ricorrere di quanto segue:

- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali ed immobiliari che svolgano attività sinergiche a quelle di Invest S.p.A., ovvero
- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società, ovvero
- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società;

fermo restando che l'ammontare dell'aumento di capitale sociale (in una o più tranche) complessivamente considerato, non potrà in ogni caso essere superiore ad un importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo e che la misura del capitale sociale interessata dall'esclusione o dalla limitazione del diritto di opzione non dovrà essere superiore ad euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero).

Al Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle deleghe come sopra attribuite, sono stati altresì conferiti, nei limiti di cui infra:

1. tutti i poteri necessari al fine di fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione, anche differente per ciascuna tranche, (comprensivo del sovrapprezzo in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione che potrà variare anche in considerazione dei soggetti a cui verranno offerte le azioni) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta, con gli unici limiti di cui all'art. 2438 Cod. Civ. e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile, nonché

2. tutti i poteri necessari al fine di

- stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società;
- identificare i soggetti a cui l'aumento di capitale sociale è destinato nei limiti dei criteri sopra fissati, ovvero nel caso di conferimenti in natura i beni oggetto dell'aumento stesso sempre nell'ambito delle tipologie dei beni sopra individuate; il tutto secondo le facoltà sopra indicate. Inoltre, al Consiglio di Amministrazione è stata attribuita la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile. Infine, al Consiglio di Amministrazione è stato attribuito ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a cì interessati.

Laddove ricorrano le condizioni di legge, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione

corrisponda al valore di mercato delle azioni e ci sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile.

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7.- Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.- Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono liberamente trasferibili. Le azioni godono di tutti i diritti espressamente riconosciuti alle stesse dalla legge e dal presente Statuto.

Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione e inserite nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A. in conformità agli articoli 80 e seguenti del TUF così come successivamente modificato e integrato.

Qualora le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Articolo 9.- Offerta Pubblica di Acquisto

Per il periodo in cui le azioni saranno negoziate sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale MAC, saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola statutaria dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente.

Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata del loro incarico è di tre anni ed è rinnovabile una volta sola. Qualora uno dei membri del Panel cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvederà alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza dell'incarico del Panel in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare la questione, di intesa con gli altri membri del collegio, ad un solo membro del collegio.

La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel inoltre esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio oggetto della presente clausola, sentita Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 10.- Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

Per il periodo in cui le azioni saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si applica la "disciplina sulla trasparenza", come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("Disciplina sulla Trasparenza").

Gli azionisti dovranno comunicare alla società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, da calcolarsi ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza (la "Partecipazione Rilevante").

La comunicazione dovrà essere trasmessa, nei termini previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede legale della Società, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura, l'ammontare della Partecipazione Rilevante e la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato l'obbligo informativo di cui al presente articolo.

Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo non può essere esercitato.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Il consiglio di amministrazione può in ogni momento richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella società.

Per il periodo in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, ferme restando le applicabili disposizioni di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 - comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la società - devono essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Articolo 11.- Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12.- Convocazione.

L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano "MF-Milano Finanza" o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 13.- Autorizzazioni

Per il periodo in cui le azioni della società saranno ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n.5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
- (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale fermo restando che la relativa autorizzazione si intenderà accordata ove consti il voto favorevole di almeno il 90% dei voti degli azionisti presenti in Assemblea ovvero, se diversa, la percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

Articolo 14.- Intervento e voto.

L'intervento e il voto sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in

conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15.- Presidente.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di mancanza o rinuncia di questi, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 16.- Maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 17.- Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18.- Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Il consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF, come successivamente modificato e integrato.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri di amministrazione debbono essere muniti dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF, come successivamente modificato ed integrato.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 19.- Presidente e organi delegati.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 20.- Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purchè nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 21.- Poteri di gestione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 22.- Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonchè, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23.- Collegio sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Tutti i componenti del collegio sindacale debbono dovranno essere muniti dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF, come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 24.- Revisione legale.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, scelti e nominati ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25.- Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26.- Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIoglimento

Articolo 27.- Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

VARIE

Articolo 28.- Disposizioni generali.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre vigenti leggi e regolamenti in materia.

F.to Raffaele ISRAILOVICI

F.to Luca PERCONTI

F.to Fabio Orlandi Notaio